



“ORDINANZA BALNEARE COMUNE DI CARIATI ANNO 2021” ESTRATTO DALL'ORDINANZA N° 888 del 23/07/2021

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero comunale; la stagione balneare è compresa tra il 1° luglio ed il 15 settembre 2021;

i concessionari, nell'arco della Stagione balneare estiva di cui al comma 2, devono comunque garantire l'esercizio delle attività oggetto della concessione con orario dalle 08:00 alle 20:00 (per eventuali modifiche deve farne esplicita richiesta all'Autorità Concedente). Durante tale periodo ed orario e comunque quando le strutture sono aperte al pubblico per la balneazione, devono essere assicurati i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalla competente Capitaneria di Porto;

in tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari, spiagge libere attrezzate, chioschi bar, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente Ordinanza, l'Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti e le strutture balneari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

l'omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma precedente, costituisce violazione alla presente Ordinanza. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Sarà inoltre cura dei singoli concessionari garantirne l'ottemperanza all'interno dell'area assentita in concessione ed in quella prospiciente;

nelle spiagge libere, dove non è previsto il servizio di salvataggio, è apposta segnaletica con la seguente dicitura: **ATTENZIONE - 1) BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO, 2) LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO.**

ART. 2 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

1. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione del territorio del Comune di Cariati è vietato: lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessorio/autorizzativo ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio; la balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E' consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra; lasciare, inoltre, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati;

occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;

collocare tende, roulotte, camper e simili, nonché campeggiare; transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;

praticare qualsiasi gioco (es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc.). Tale divieto è da intendersi esteso anche nelle zone a mare frequentate dai bagnanti. Possono essere regolarmente praticati gli sport in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) ma nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale;

praticare attività di animazione (feste, balli di gruppo, pranzi collettivi, etc.) o ludico-sportive di gruppo o altre attività in violazione delle norme e disposizioni per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 pro tempore vigenti;

tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, juke-box, lettori di CD ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzazione e fatta salva la normativa in materia di inquinamento acustico;

usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza; organizzare manifestazioni pubbliche senza autorizzazione/nulla osta del Comune;

creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione degli arenili da parte dei soggetti diversamente abili;

abbandonare e/o interrare, sia a terra che a mare, ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali (compresi i mozziconi di sigaretta, contenitori e bicchieri in plastica ect.) sia pure contenuti in buste, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino;

bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo e/o e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti;

introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza; effettuare riparazioni su apparati motore a motori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull'arenile, sia in mare;

esercitare le attività di commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime disciplinate dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 114/1998;

distendere reti;

effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;

sovvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 150 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le ore 08.00 e le ore 20.00;

effettuare il transito e la sosta pedonale nonché qualsiasi attività sulle scogliere non attrezzate per tali scopi;

spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;

aportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.); condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico - sanitari e di pubblica incolumità, ad eccezione dei cani muniti di microchip, iscritti all'anagrafe canina e provvisti di museruola e/o guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1.50 e a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile, e che provvedano ad aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare. È facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASP competente per territorio rilasci il nulla osta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica. Possono accedere liberamente ai luoghi di cui sopra, i cani guida per non vedenti e, limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) - U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) - S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani di Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. - Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti;

pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.

offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Fatte salve tutte le precedenti prescrizioni citate nell'art. 2, e ricordato che le strutture/stabilimenti balneari sono aperte alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (Orario di Balneazione), il concessionario per la stagione balneare in corso è, inoltre, tenuto a rispettare le prescrizioni che seguono:

garantire un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita. L'accesso degli ospiti allo stabilimento deve essere consentito solo dai punti di accesso previsti e tutti i servizi strettamente connessi alla balneazione, presenti nello stabilimento, sono ad uso esclusivo dei soli ospiti dello stesso;

garantire il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2. Le attività dovranno pertanto svolgersi nel rispetto delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, e delle eventuali successive norme pro tempore vigenti;

predispone una adeguata informazione sulle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si suggerisce, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;

rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;

favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;

assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Devono essere predisposti passaggi che consentano di raggiungere la riva o i servizi comuni senza dover attraversare la superficie occupata da altri bagnanti;

garantire tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, una distanza di almeno 1,5 m;

rispettare e far rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite anche durante l'attività di balneazione;

evitare l'utilizzo di cabine e spogliatoi per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui;

predispone, nelle aree di accesso alle docce/fontanelle, dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza, per cui possono essere previste segnaletiche (orizzontali e/o verticali) o barriere di protezione per regolamentare la fila di accesso al servizio e garantire la distanza interpersonale;

assicurare una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque garantita dopo la chiusura dell'impianto;

disinfettare le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, attrezzature galleggianti etc. ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

2. Il personale del concessionario dovrà essere dotato di DPI adeguati forniti dal concessionario ed è obbligato all'adozione del DPI in caso di contatto ravvicinato con i bagnanti. E' obbligatorio l'integrazione del kit di emergenza dei bagnanti attraverso la dotazione (aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente) di:

una maschera facciale con respiratore da utilizzare in acqua;

una visiera, mascherina FFP2 senza valvola filtro e guanti; da usare per gli interventi su terra ferma;

pallone di rianimazione trasparente in silicone lavabile per attività di rianimazione cardiocircolatoria;

3. il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi da conferire rispettando il calendario della raccolta differenziata dei rifiuti;

4. le aree in concessione possono essere recintate fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia con sistema a giorno ed altezza tale da non impedire, in ogni caso, la visuale al mare;

5. fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel relativo atto concessorio.

Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nulla deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione;

6. nel periodo compreso tra le ore 20.00 e le ore 08.00 è vietato l'utilizzo, da parte dei bagnanti, della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo consenso del concessionario;

7. è fatto assoluto divieto al concessionario di apportare modifiche allo stato dei luoghi per l'istallazione delle strutture balneari, salvo espressa autorizzazione delle Autorità competenti;

8. il concessionario dovrà osservare altresì le seguenti regole:

i servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale;

è vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzati docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;

è vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione;

è vietato posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;

i concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari;

il concessionario di strutture balneari deve assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste. In ossequio a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n°1209 del 09.04.1999 il concessionario dovrà esporre, all'esterno dell'area in concessione, un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione;

il concessionario dovrà assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio con assistenti muniti di un idoneo brevetto in corso di validità;

presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso;

è assolutamente vietata la vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro da trasportare lontano dal punto vendita.

9. Con specifico riferimento alle modalità di utilizzo delle aree di gioco per bambini trovano applicazione le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021: "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" e nelle disposizioni in materia pro tempore vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

10. L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la mobilità sostenibile, potrà autorizzare ai concessionari che ne faranno richiesta il posizionamento all'interno del perimetro in concessione di strutture di facile rimozione per il parcheggio in sicurezza delle biciclette.

ART. 4 - DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE

1. La fruizione alle spiagge libere è consentita secondo i criteri e le modalità di seguito indicate: l'accesso degli utenti alle spiagge libere è consentito dalle ore 7.00 alle ore 21.00. Esse saranno sottoposte alla vigilanza ed accertamento degli organi preposti per legge;

gli utenti dovranno rispettare autonomamente le normali indicazioni igienico-sanitarie previste dagli atti normativi e regolamentari emanati per contrastare l'epidemia da COVID-19, tra cui l'obbligo dell'uso della mascherina nelle fasi di accesso e allontanamento dall'arenile e il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone;

il posizionamento degli ombrelloni dovrà comunque garantire una superficie di almeno 10 mq, cioè un distanziamento minimo tra i sostegni di mt. 3,50;

tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

tutte le attrezzature personali dovranno essere rimosse a fine giornata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione;

è fatto assoluto divieto gettare a terra mascherine, guanti, fazzoletti igienizzanti e flaconi vuoti di gel igienizzante;

è fatto assoluto divieto di assembramenti per attività ludiche e per banchetti;

sono tassativamente vietati giochi di squadra sull'arenile;

nel caso in cui vengano meno le garanzie del distanziamento interpersonale e non vengano rispettati i protocolli di sicurezza, il Comune, al fine di tutelare la salute e l'incolumità dei cittadini, si riserva la facoltà di vietare l'utilizzo delle spiagge libere.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione di nuova ordinanza;

2. i titolari e/o i gestori delle Concessioni Demaniali Marittime, in quanto portatori di interessi pubblici, devono salvaguardare con una adeguata vigilanza i diritti costituzionalmente garantiti quali la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua e di religione. Nel caso in cui si verificano tali episodi di discriminazione, accertati dalle Forze dell'Ordine, il Comune di Cariati ha la facoltà di sospendere la licenza per un periodo di tempo che va da 3 gg. fino ad un max di 15 gg.;

3. i contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modifiche sulla navigazione da diporto, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale. Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce;

4. la mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €100,00 ad €1.000,00;

5. la mancata osservanza delle disposizioni contenute nelle norme varate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L. 25.03.2020 n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

Cariati, li 19 luglio 2021